

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3541

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PRISCO, SANNA, MIGLIASSO, PELLEGATTI,
BASSI MONTANARI, CIMA, ARNABOLDI**

Presentata il 19 gennaio 1989

Norme in materia di riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di maternità e di altri periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, per gli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto a pubblici servizi di telefonia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo intende porre fine ad un'annosa e discriminatoria normativa del « Fondo per le pensioni al personale addetto a pubblici servizi di telefonia » (istituito presso l'INPS con legge 4 dicembre 1956, n. 1450).

Detto Fondo, sulla base degli articoli 15 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e 16 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, non prevede la copertura dell'assenza obbligatoria per il periodo di maternità e puerperio. Per tale periodo può essere posta in atto una « regolarizzazione » che deve essere richiesta a domanda a totale carico della lavoratrice entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'assenza. Tale normativa è

evidentemente in contrasto sia con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela della maternità, sia con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità uomo-donna.

Fare un figlio alla SIP costa alle donne una « penale » di due milioni da versare entro un anno dalla nascita, se la donna non ha soldi (lo stipendio a metà carriera è di lire 1.200.000 al mese circa) dovrà andare in pensione cinque mesi dopo (l'equivalente del periodo di maternità obbligatoria).

Pur consapevoli della necessità di un riordino, sempre rinviato, del sistema di previdenza che punti al superamento delle sperequazioni esistenti e della frammentarietà, riteniamo però non più rinviabile la necessità di superare questa

normativa che attua una così pesante discriminazione tra uomini e donne.

La legge consta di 1 articolo in cui:

ai commi 1 e 2 si specificano i periodi considerati utili ai fini pensionistici, quali periodo di gravidanza e di servizio militare o equiparati;

al comma 3 si individuano le norme di legge in cui inserire la disciplina dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto;

il comma 4 detta la disciplina per il riscatto dei periodi di servizio militare o equiparato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati utili a richiesta dell'iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto a pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i seguenti periodi di assenza dal servizio, scoperti di contribuzione:

a) periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

b) periodi di servizio militare o equiparati di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I periodi di assenza dal servizio di cui al comma 1 sono considerati utili ai fini pensionistici a patto che non siano già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima o che comunque non abbiano già dato luogo a prestazioni in tali forme di previdenza o non siano già riconosciuti al Fondo per altro titolo. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

3. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 50 per cento dell'importo dei contributi da versare.

4. I periodi di servizio militare o equiparati, esclusi quelli di servizio militare

di carriera, prestati anteriormente all'iscrizione al Fondo e che non siano riscattabili ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, possono essere riscattati dall'iscritto mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dall'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e ridotta al 50 per cento; per coloro che siano già iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge e che chiedano, entro un anno da tale data, il riscatto dei periodi anzidetti, l'onere relativo è determinato, se inferiore, in misura pari ai contributi, dovuti per i periodi stessi, calcolati in base alla retribuzione ed all'aliquota contributiva in atto alla data del 1° gennaio 1957 o alla data della iscrizione al Fondo se successiva.

5. È abrogata la disposizione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.